

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Norme transitorie per il primo funzionamento delle UU.SS.LL.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Norme transitorie per il primo funzionamento delle  
UU.SS.LL."

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

La Giunta regionale, anche in deroga alla legge regionale n. 24 del 23.6.78. provvede alla nomina di Commissari straordinari e di sub-Commissari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalità della U.S.L. qualora entro il 30 dicembre 1980 l'assemblea generale non abbia provveduto alla elezione del Comitato di gestione.

I Commissari restano in carica fino all'insediamento del Comitato di gestione costituito a norma dell'art.48 della legge regionale 51/80 e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Ai Commissari straordinari spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di gestione, ai sub-Commissari il trattamento economico previsto per i componenti il Comitato di gestione.

Art. 2

Il Comitato di Gestione della Unità sanitaria locale deve provvedere, entro il 31 dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della Unità sanitaria locale di cui all'art. 40 della L.R. 26.5.80, n. 51, e dei coordinatori di cui all'art.42 della predetta legge.

Gli incarichi provvisori devono essere conferiti per un periodo non superiore a mesi sei al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della Unità sanitaria locale.

Qualora nell'ambito della Unità sanitaria locale di

- CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

riferimento non vi sia personale avente i requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale di altra Unità sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge.

In caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con le stesse modalità, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.

Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 20.12.79 n. 761.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

IL CONSIGLIERI SEGRETARIO  
F.to (Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 3 dicembre 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemine)